

REGIO DECRETO *che approva la convenzione ed il consorzio per la ferrovia Umbro-Aretina da Arezzo a Fossato.*

9 giugno 1881

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno li 8 luglio 1881, n. 158)

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della facoltà concessa al governo coll'articolo 18 della legge 29 luglio 1879, numero 3002 (serie 2^a);

Sentito il consiglio superiore dei lavori pubblici ed il consiglio di Stato;

Udito il consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei nostri ministri segretari di Stato per le finanze e pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvata la convenzione stipulata il giorno 4 giugno 1881, tra i ministri delle finanze e dei lavori pubblici per l'amministrazione dello Stato, ed il consorzio per la ferrovia Umbro-Aretina, da

Arezzo a Fossato, rappresentato dal suo presidente onorevole comm. Dari, deputato al Parlamento Nazionale, per la concessione al consorzio medesimo della costruzione e dell'esercizio di una strada ferrata a sezione ridotta da Arezzo a Fossato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 giugno 1881.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti addì 30 giugno 1881

Reg. 115 Atti del Governo a f. 7. AYRES.

Lungo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. ZANARIELLI.

A. MAGLIANI.

A. BACCARINI.

CONVENZIONE

per la concessione della costruzione e dell'esercizio di una ferrovia a sezione ridotta da Arezzo a Fossato.

Fra le LL. EE. il commendatore Agostino Magliani ministro delle finanze ed il commendatore Alfredo Bacchini ministro dei lavori pubblici, per conto dello Stato ed il consorzio per la ferrovia Umbro-Aretina da Arezzo a Fossato, rappresentato dal suo presidente onorevole commendatore Dari dottor Cherubino deputato al parlamento nazionale, come da deliberazione della deputazione amministrativa di esso consorzio in data 21 settembre 1880 e qui per copia unita sotto il n. I.

Fu convenuto, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

Il Governo accorda al consorzio di comuni delle provincie di Arezzo e Perugia la concessione per la costruzione e l'esercizio di una ferrovia a sezione ridotta da Arezzo a Fossato che il detto consorzio si obbliga di costruire ed esercitare a tutte sue spese rischio e pericolo.

La concessione è fatta sotto l'osservanza delle disposizioni stabilite dalla legge 29 luglio 1879, n. 5002 (serie 2^a), delle condizioni generali della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865 allegato *F* e dei regolamenti dalla medesima derivanti nonchè di quelle della presente convenzione e del capitolato relativo ad essa allegato sotto il numero II.

Art. 2.

Il concorso a carico dello Stato ai termini degli articoli 11 e 18 della legge 29 luglio 1879, n. 5002 (serie 2^a), sarà equivalente ai sei decimi della spesa necessaria per la costruzione dell'intera linea compreso il materiale mobile.

L'ammontare di tale concorso è stabilito approssimativamente nella somma di lire tremilioni cinquecentotrentunmila (lire 3,531,000, 00), equivalente ai sei decimi della spesa risultante in lire cinquemilioni ottocentottantacinquemila (lire 5,885,000, 00), dal progetto degl'ingegneri Lapi e Gigli in data 20 settembre 1880 approvato dal consiglio superiore dei lavori pubblici col voto del 16 ottobre 1880 n. 2288.

Saranno comunicati al governo i contratti d'appalto che il consorzio concessionario potrà stipulare per la costruzione e l'esercizio della linea, rimanendo sempre responsabile il consorzio medesimo nei rapporti col governo e coi terzi della esatta osservanza dei patti della concessione.

Eseguendosi la liquidazione finale e lo accertamento delle spese tutte riflettenti la costruzione completa della linea ai termini dell'articolo 4 della legge 29 luglio 1879 n. 5002 (serie 2^a) si stabilirà definitivamente il riparto dei sei decimi a carico dello Stato e dei quattro decimi a carico del consorzio ed enti interessati e la somma che potrà risultare in diminuzione in confronto di quella di lire cinquemilioni ottocento ottantacinquemila (lire 5,885,000, 00) come sopra fissata sarà ragguagliatamente a sei decimi detratta dalle rate del concorso governativo.

Nel caso che il consorzio stabilisca dei contratti a forfait per la costruzione della linea concessa, lo Stato pa-

gherà i sei decimi della somma convenuta nel detto forfait purchè non sia oltrepassato il limite delle lire tremilioni cinquecentotrentunmila (lire 3,531,000) equivalente ai sei decimi della spesa ai termini del detto progetto 20 settembre 1880.

Il pagamento del concorso dello Stato sarà fatto in dieci anni a decorrere dall'apertura all'esercizio della linea ed in dieci annue rate eguali senza interessi.

Art. 3.

La presente convenzione non sarà valida e definitiva se non dopo approvata per decreto reale.

Fatta a Roma quest'oggi primo del mese di giugno dell'anno milleottocentottantuno.

Firmati all'originale il ministro delle finanze *interim* del tesoro A. MAGLIANI. — Il ministro dei lavori pubblici A. BACCARINI. Il presidente del consorzio per la ferrovia Umbro-Aretina da Arezzo a Fossato CHERUBINO DARI — IPPOLITO DOLCE *testimonio* — ZUGARO ACHILLE *testimonio* — Il capo sezione delegato alla stipulazione dei contratti del ministero dei lavori pubblici M. FRIGERI.

INSERZIONE N. I.

Repertorio n. 449.

Consorzio per la ferrovia Umbro-Aretina — Adunanza della deputazione amministrativa — del 21 settembre 1880.

OGGETTO — Domanda della concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia Umbro-Aretina.

Convocata con appositi avvisi a domicilio la Deputazione d'amministrazione del consorzio, si è oggi riunita

nella residenza municipale di Città di Castello e sono intervenuti i Signori;

DARI dottor commendatore CHERUBINO presidente —
FABRI commendatore ANGELICO — GNONI cavaliere AN-
TONIO — MORI cavalier PIETRO — GIOVAGNOLI ingegnere
GIUSEPPE — SEVERI avvocato GIOVANNI — SAVELLI dot-
tore cavalier GIUSEPPE — ROSSI GUALTIERO.

Con assistenza di me infrascritto segretario;

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Pre-
sidente dichiara aperta la seduta:

Il commendatore Fabri giustifica l'assenza del mar-
chese Roberto Benveduti.

È data lettura dell'ordine del giorno;

Omesso, ecc.

PROPOSTA 2.

Domanda della concessione della costruzione e dell'e-
sercizio della ferrovia Umbro-Aretina.

LA DEPUTAZIONE

Vista la deliberazione presa dall'assemblea generale del
Consorzio il 15 agosto p. p. resa esecutoria dalla regia pre-
fettura dell'Umbria con visto del 31 di detto mese n. 14,904.

Ritenuto essere urgente di dare esecuzione alla deli-
berazione suddetta presentando al governo del re la do-
manda di concessione della costruzione e dell'esercizio
della strada ferrata Umbro-Aretina a sezione ridotta da
Arezzo per la valle superiore del Tevere e per l'altipiano
di Gubbio a Fossato;

Ritenute le facoltà derivanti alla deputazione dal citato
atto 15 agosto dell'assemblea generale;

Delibera

Di rassegnare al ministero dei lavori pubblici la domanda della concessione della ferrovia;

Di conferire all'onorevole commendatore Cherubino Dari, deputato al parlamento, presidente dell'assemblea consorziale e della deputazione d'amministrazione il mandato speciale coi più estesi poteri per stipulare colle loro eccellenze i ministri dei lavori pubblici e delle finanze del Regno l'atto col quale verrà fatto al consorzio dei comuni delle province di Perugia e di Arezzo la concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia suddetta giusta il progetto degl'ingegneri Lapi e Gigli 8 gennaio 1880 approvato il 21 febbraio successivo dal consiglio superiore dei lavori pubblici ed in base agli studi eseguiti dagli stessi ingegneri a complemento del suddetto progetto.

Di delegare al sullodato presidente ogni altra facoltà necessaria ed opportuna per la conclusione e stipulazione della convenzione nei modi e nei termini voluti dalle leggi 29 luglio 1879, n. 5002 (serie 2^a) e 20 marzo 1865 n. 2248 (allegato F) sui lavori pubblici e colle norme e prescrizioni dei regolamenti relativi e dei capitolati generali e speciali salva la condizione che il governo del re assegni al consorzio il concorso di sei decimi del costo totale della ferrovia pagabili in dieci rate annuali eguali senza interessi dalla regolare apertura della linea all'esercizio.

Esaurito l'ordine del giorno e data quindi lettura del presente verbale la deputazione lo approva ed il presidente scioglie l'adunanza.

Il Presidente C. DARI. — Il Deputato Anziano A. FABRI. — Il Segretario G. P. CORVINI. —

Per copia conforme. Il presidente C. DARIO.
 Prefettura dell'Umbria numero 17151 divisione 4^a.
 Visto: Perugia 1^o ottobre 1880:

Per il prefetto F. LONGANA.

Regnando Sua Maestà Umberto I per grazia di Dio e
 volontà della Nazione Re d'Italia.

L'anno milleottocentottantuno il giorno 30 del mese di
 maggio in Roma;

Certifico io sottoscritto Ercole Frosi notaro pubblico in
 Roma di studio in via della Guglia n. 69^a ed iscritto
 presso il consiglio notarile di questo distretto che la pre-
 sente copia è pienamente conforme al suo originale esi-
 bitomi dall'onorevole Cherubino Dari ed al medesimo
 restituito col quale è stata da me collazionata.

In fede;

Roma dallo studio notarile ove sopra posto questo di
 ed anno suddetti.

Firmato. ERCOLE FROSI notaro pubblico in Roma.

INSERZIONE N. II.

Capitolato per la concessione della costruzione e del-
 l'esercizio di una strada ferrata a sezione ridotta da Arezzo
 a Fossato.

TITOLO I.

SOGGETTO DELLA CONCESSIONE.

Art. 1.

*Indicazione della strada ferrata che forma oggetto
 della concessione.*

Il concessionario si obbliga di eseguire a tutte sue spese
 rischio e pericolo la costruzione e l'esercizio di una strada

ferrata a sezione ridotta da Arezzo a Fossato secondo il progetto di massima redatto dall'ingegnere Lapi e Gigli in data 20 settembre 1880 ed approvato dal consiglio superiore dei lavori pubblici con voto del 16 ottobre 1880 numero 2288.

Art. 2.

Termini per l'ultimazione dei lavori.

Il concessionario è tenuto a dare ultimati i lavori nel termine di cinque anni decorrendi dalla data della concessione.

Dovrà altresì aver fatto tutte le provviste occorrenti perchè entro detto termine l'intera linea possa essere aperta al regolare e permanente servizio per i trasporti delle persone e delle merci.

Al Governo è riservato il diritto di verificare i lavori in corso e di chiedere per norma e visione i contratti relativi alla costruzione della linea.

Art. 3.

Decadenza dalla concessione.

Se il termine stabilito dallo articolo precedente scadrà senzache siano ultimati i lavori della strada, il Concessionario s'intenderà decaduto dalla concessione e non potrà più ottenerne una seconda.

PROGETTI E CONDIZIONI DI ESEGUIMENTO.

Art. 4.

Tipo da adottarsi.

Nella costruzione della linea sarà adottato il tipo 4° delle ferrovie economiche.

Art. 5.

Progetto definitivo.

Il concessionario è tenuto a presentare all'approvazione del ministero dei lavori pubblici il progetto definitivo e particolareggiato della linea anche per tronchi.

Una copia del progetto dopo seguita l'approvazione, verrà depositata a corredo degli archivi del ministero dei lavori pubblici.

Art. 6.

Stagni e palludi

Nella esecuzione dei lavori della linea sono assolutamente proibiti gli scavi atti a cagionare i ristagni d'acqua od impalludamenti lungo la ferrovia.

Art. 7.

Traversate a livello.

L'incrociamiento delle vie ordinarie con la strada ferrata dovrà eseguirsi sotto un angolo che non sia minore di 45 a meno che per circostanze eccezionali il prefetto, sentito l'ufficio del genio civile non riconosca la necessità di ammettere un angolo più piccolo.

I cancelli e le barriere di cui dovranno essere munite le traversate a livello da ambo i lati della strada ferrata nei luoghi pericolosi saranno distanti almeno metri 3,50 dalla ruotaia più vicina.

Dette chiusure dovranno lasciare la larghezza libera di varco misurata a squadra della strada attraversata dai quattro ai sei metri, secondo la maggiore o minore importanza della strada medesima.

Questa larghezza di varco nelle strade vicinali o private

ed in quelle non carreggiabili sarà da metri due a metri quattro.

Sono ammesse le barriere da chiudersi a distanza e per le strade mulattiere e pei sentieri le barriere fisse, limitando la custodia ai passaggi più frequentati.

In tutte le traversate a livello ambo le rotaie saranno munite di controrotaie di ferro, la lunghezza delle quali dovrà eccedere di circa metri 1,50, la larghezza libera del varco determinato con le norme precedenti.

Si darà accesso a queste traversate a livello mediante rampe in salita od in discesa aventi la inclinazione più o meno dolce secondo la importanza delle esistenti strade e previo i necessari accordi colle amministrazioni interessate e la relativa autorizzazione nei termini di legge.

Dette rampe dovranno sempre raggiungere la strada ferrata mediante un conveniente tratto orizzontale da ambo le parti.

La inclinazione delle rampe non potrà superare il cinque per cento tranne nei casi eccezionali con autorizzazione dell'autorità competente.

Saranno poi coperte da acconci materiali in conformità dei tronchi continuativi delle strade medesime.

Art. 8.

Chiusura della strada.

La ferrovia sarà isolata con siepe viva e con altro sistema di chiusura lungo il suo percorso.

Art. 9.

Stazioni e stabilimenti accessori.

Le stazioni e le fermate saranno stabilite nelle località qui appresso designate.

Arezzo - Palazzo del Pero - Ville di Montereali - Citerna - Anchiari - San Sepolcro - San Giustino - Selci Lama - Città di Castello - San Secondo - Trestina - Montone (Montecastelli) - Umbertide - Badia dei Camaldoli - Serra Partuci - Campo Reggiano - Pietralunga - S. Angelo - Gubbio - Padule - Branca - Fossato.

Il Ministero si riserva la facoltà di ordinare quelle aggiunte nel numero e nello stabilimento delle stazioni e fermate che in seguito riconoscesse opportune sentito il concessionario.

Le stazioni e fermate dovranno essere costruite secondo i tipi approvati dal ministero salvo le aggiunte che dopo l'apertura all'esercizio fossero richieste dai bisogni del servizio.

In quelle intermedie le punte degli aghi degli scambi dei binari secondari saranno stabilite in senso contrario al corso dei treni.

Possono ammettersi scambi lungo la linea dove si trovano officine, cave, ecc. cogli opportuni binari di servizio proteggendo il binario principale con segnali o con opportuni apparecchi automatici di sicurezza.

Il piano della via ferrata nelle stazioni avrà una pendenza non superiore al tre per mille.

TITOLO II°.

STIPULAZIONI DIVERSE.

Art 10.

Durata della concessione.

La concessione della strada ferrata che forma oggetto del capitolato presente è fatta per anni novanta a decorrere

dalla data del decreto reale di approvazione della concessione medesima.

Art. 11.

Tassa di registro.

Saranno soggetti al pagamento del diritto fisso di lire una ed andranno esenti da qualunque tassa proporzionale di registro;

a) L'atto di concessione fatto dal Governo;

b) L'atto con cui fosse dal consorzio allogata la costruzione e l'esercizio della linea;

c) Il contratto con cui il consorzio stipulasse un mutuo nel solo scopo della costruzione della ferrovia medesima.

d) Gli atti relativi alle espropriazioni dei terreni ed altri stabili necessari per la costruzione della ferrovia saranno soggetti alla tassa fissa di lira una per ogni proprietà.

Art. 12.

Conservazione dei monumenti e proprietà degli oggetti d'arte trovati nelle escavazioni.

I monumenti che venissero scoperti nella esecuzione dei lavori della ferrovia, non saranno menomamente danneggiati.

Il concessionario dovrà dare avviso al Governo per mezzo del Prefetto della provincia il quale provvederà sollecitamente perchè siano trasportati onde non impedire la continuazione dei lavori.

Per la pertinenza delle statue, medaglie, frammenti archeologici, per tutti gli oggetti antichi in genere, si osserveranno le leggi ed i Regolamenti in vigore.

Art. 13.

Spese di sorveglianza per la costruzione e per l'esercizio.

Dalla data del decreto reale che approverà la presente concessione sino al termine della concessione medesima sarà pagata dal concessionario annualmente al pubblico tesoro la somma di lire venti per chilometro di linea di strada ferrata in corrispettivo delle spese sostenute dal Governo per la sorveglianza della costruzione e dell'esercizio.

Art. 14.

Convogli ed orari.

Il Governo si riserva il diritto di prescrivere gli orari ed il numero dei treni fino a tre al giorno in andata e ritorno.

All'infuori di questi aggiungerà il concessionario quei treni e fisserà quegli orari che troverà conformi ai suoi interessi avendo il debito riguardo alla sicurezza dell'esercizio coll'obbligo di denunciarli in tempo opportuno al prefetto della provincia.

Gli orari dovranno essere stabiliti in modo che da un treno all'altro decorra almeno mezz'ora.

Art. 15.

Tariffe per trasporti.

Pei trasporti tanto dei viaggiatori che delle merci dovrà il concessionario presentare all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici i prezzi delle tariffe da considerarsi come massimi agli effetti dell'articolo 272 della legge 20 marzo 1835 allegato F sui lavori pubblici.

Al trasporto di persone e di oggetti per conto del Governo e dei generi di privativa demaniali si applicherà

la tariffa speciale in vigore per la rete delle ferrovie romane.

Art. 16.

Trasporto gratuito dei funzionari governativi incaricati della sorveglianza dell'esercizio.

I pubblici funzionari incaricati di sorvegliare l'esercizio delle ferrovie del Regno e di controllare la gestione del concessionario verranno trasportati gratuitamente del pari che i loro bagagli.

A tale effetto il concessionario riceverà dal ministero dei lavori pubblici apposita richiesta dei biglietti di libera circolazione permanente o temporanea su tutte o su alcune parti della ferrovia concessa o di biglietti per una determinata corsa nella quale richiesta sarà indicata la classe della vettura di cui il funzionario potrà valersi.

Art. 17.

Servizio di posta.

Il servizio di posta per tutte le lettere e pei dispacci del Governo da una estremità all'altra della linea di strada ferrata concessa o da punto a punto della medesima sarà fatto gratuitamente dal concessionario.

L'amministrazione delle poste potrà richiedere al concessionario che i capi-convoglio ricevano essi i pacchi di lettere e i dispacci per consegnarli ai capi delle diverse stazioni i quali ne faranno per parte loro consegna agli agenti o delegati dell'amministrazione delle Poste incaricati di riceverli alle stazioni medesime.

Art. 18.

Trasporto della corrispondenza di servizio.

Il concessionario potrà trasportare gratuitamente sulla

ferrovia soltanto le lettere e i pieghi riguardanti esclusivamente l'amministrazione e l'esercizio della linea stessa.

Art. 19.

Stabilimento delle linee telegrafiche.

Il Governo avrà il diritto di stabilire gratuitamente le sue linee telegrafiche lungo la strada ferrata concessa ovvero di appoggiare i fili delle sue linee nei pali di quella costrutta dal concessionario.

Le linee telegrafiche destinate esclusivamente al servizio della strada ferrata saranno sorvegliate e mantenute dal concessionario.

La sorveglianza e la manutenzione delle linee le quali abbiano anche fili pel servizio Governativo, ove non venga altrimenti stabilito da speciali accordi saranno curate dall'amministrazione dei telegrafi dello Stato ed il concessionario corrisponderà all'amministrazione medesima a titolo di concorso nelle spese l'annua somma di lire 8 al chilometro pel primo filo ed altre lire cinque per ogni altro filo ad uso della società. Gli agenti della ferrovia concorreranno nella sorveglianza delle linee telegrafiche compatibilmente al loro servizio e sarà obbligo dei medesimi di denunziare alla prossima stazione telegrafica od all'autorità più vicina competente i guasti sopravvenuti alle linee telegrafiche.

Il personale ed il materiale destinati alle linee telegrafiche saranno trasportati gratuitamente lungo la strada ferrata concessa.

Art. 20.

Telegrammi di servizio.

Il concessionario non potrà trasmettere altri dispacci

telegrafici fuorchè quelli relativi al servizio della sua strada e sarà perciò sottoposto alla sorveglianza governativa.

Art. 21.

Telegrammi del governo e dei privati.

Dietro richiesta del governo dovrà il concessionario assumere anche il servizio dei dispacci telegrafici del governo e dei privati e questo servizio sarà fatto a norma dei regolamenti dall'amministrazione dello Stato e delle istruzioni che verranno date dalla direzione generale dei Telegrafi.

In compenso del suddetto servizio il concessionario riterrà per se il 50 per cento delle tasse interne riscosse pei telegrammi privati versando l'altra metà nelle casse dello Stato.

Esso sarà però tenuto a versare interamente in dette casse le tasse estere dei telegrammi privati spediti per l'estero.

Art. 22.

Tronchi e stazioni comuni.

Il concessionario sarà tenuto di concedere al governo od a società concessionarie che fossero autorizzate a costruire o ad esercitare nuove linee l'uso delle stazioni e dei tronchi parziali che potessero rendersi comuni a dette nuove linee, mediante però i compensi e sotto le condizioni che verranno d'accordo convenute ed in caso di dissenso stabilite da arbitri.

Art. 23.

Questioni.

Tutte le quistioni d'indole tecnica ed amministrativa che potranno insorgere in dipendenza della concessione

saranno decise dal ministero dei lavori pubblici sentito il parere del consiglio superiore dei lavori pubblici ed occorrendo anche quello del consiglio di Stato. Le altre quistioni puramente civili saranno deferite al giudizio dei tribunali ordinari.

Però verificandosi il caso di applicare gli articoli 252, 270 e 284 della legge 20 marzo 1865 allegato *F* sui lavori pubblici, l'atto di compromesso stabilirà il procedimento ed i termini che dovranno osservarsi dagli arbitri.

Art. 24.

*Decadenza dalla concessione
per mancato compimento dei lavori.*

Pel caso preveduto dall'articolo 254 della detta legge e quando riesca infruttuoso anche il secondo incanto il concessionario sarà definitivamente decaduto da tutti i diritti della concessione e le porzioni di strada già eseguite che si trovassero in esercizio cadranno immediatamente in proprietà dello Stato il quale sarà libero di conservarle o di abbandonarle come altresì di continuare o no i lavori ineseguiti ed il concessionario non potrà pretendere alcun corrispettivo o prezzo per le opere già eseguite, e rispetto alle provviste sarà in facoltà dello Stato di acquistarle dietro stima fatta, indipendentemente dalla loro destinazione, o di lasciarle a disposizione del concessionario.

Art. 25.

Riscatto della concessione.

Il governo avrà facoltà di riscattare la concessione dopo trent'anni dall'apertura totale della ferrovia all'esercizio,

semprechè abbia precedentemente dato diffidamento di un anno al concessionario e mediante il pagamento di un capitale uguale alla quota da esso consorzio versata per la costruzione e per la provvista del materiale mobile.

Art. 26.

Scelta degl'impiegati pel servizio non tecnico.

Pel personale non tecnico assunto dal Concessionario al suo servizio dovranno impiegarsi per un terzo almeno militari e volontarii congedati purchè aventi i requisiti morali, l'attitudine fisica e l'età conveniente al disimpegno dei servizi cui potranno venir chiamati.

Art. 27.

Trasporti dei membri del parlamento.

Il concessionario è obbligato a trasportare gratuitamente sulla propria linea i membri dei due rami del parlamento.

Art. 28.

Risoluzione delle quistioni in via amministrativa.

Al prefetto della provincia spetterà di regolare le quistioni con il concessionario.

In caso di dissenso la decisione della quistione sarà devoluta al ministero.

Art. 29.

Il concessionario dovrà uniformarsi a tutte le disposizioni approvate dal governo pel servizio cumulativo ed

interno delle altre ferrovie di proprietà dello Stato o dal medesimo sovvenzionate.

Firmati all'originale. — Il ministro delle finanze *interim* del tesoro, A. MAGLIANI. — Il ministro dei lavori pubblici, A. BACCARINI. — Il presidente del consorzio per la ferrovia Umbro-Aretina da Arezzo a Fossato, CHERUBINO DARI. — IPPOLITO DOLCE, *test.* — ZUGARO ACHILLE *test.* — Il capo di sezione delegato alla stipulazione dei contratti del Ministero dei lavori pubblici, M. FRIGERI.

Per copia conforme ad uso amministrativo.

Il capo sezione

M. FRIGERI.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro segretario di Stato per i Lavori Pubblici
A BACCARINI.

Il ministro segretario di Stato per le finanze *interim* del tesoro
A. MAGLIANI.